

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 12 APRILE 1957

(69^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

«Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti» (1890) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 1048,	1050
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa		1049
PALERMO		1049

«Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva» (1916) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1047,	1048
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa		1048
CORNAGGIA MEDICI, relatore		1047

«Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo» (1928) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1050,	1051
ANGELILLI, relatore	1050,	1051
BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa		1051
PALERMO		1051
TADDEI		1051

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cerutti, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Palermo, Pretisimone, Rizzatti, Smith e Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario; legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva» (1916) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Onorevole Presidente, il disegno di legge, di cui ci occupiamo, vuole ovviare ad una deficienza organica dei commissari di leva. Come gli onorevoli colleghi sanno, sia le Commissioni mobili che gli stessi Consigli di leva dovrebbero essere presieduti da un commissario di leva; ma il numero di costoro non è sufficiente per tali esigenze. Pertanto il Governo propone, come recita l'articolo 1 del disegno di legge, che fino al 31 dicembre 1960 sia la presidenza dei Consigli di leva sia quella delle Commissioni mobili pos-

4^a COMMISSIONE (Difesa)69^a SEDUTA (12 Aprile 1957)

sono essere attribuite ad ufficiali dell'Esercito, quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinarvi, come sarebbe naturale, un commissario di leva. Esprimo, dunque, parere favorevole al provvedimento, dato che si tratta di consentire il funzionamento di queste Commissioni necessarie.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Il disegno di legge è stato approvato alla Camera, perchè risponde ad esigenze generalmente riconosciute per sopperire alle deficienze dei ruoli dei commissari di leva. Prego, perciò, il Senato di volerlo approvare nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, può essere attribuita ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva.

Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la lettera b) è così modificata:

b) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 10 gennaio 1956.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti** » (1890) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Il provvedimento tende a parificare sostanzialmente il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, richiamati o trattenuti, al trattamento già fatto a quelli della Guardia di finanza e delle Forze di polizia. È vivamente atteso dalla benemerita categoria interessata, e, poichè risponde ad una effettiva esigenza di giustizia, lo sottopongo alla benevola attenzione della Commissione, e prego gli onorevoli senatori di volerlo approvare nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Leggo, adesso, il parere della Commissione finanze e tesoro, che risulta così formulato: « Nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa richiamo, per giustificare le concessioni in esso proposte per i carabinieri, a precedenti analoghe disposizioni per gli agenti di pubblica sicurezza e per le guardie di finanza. Il richiamo non è esatto, se riferito al testo attuale del disegno di legge, mentre lo sarebbe se riferito al testo iniziale proposto dal Ministro della difesa e modificato dalla Camera. Per gli agenti di pubblica sicurezza la legge 25 luglio 1956, n. 836, concede la maggiorazione di 5 anni di anzianità al fine del raggiungimento del limite massimo di anzianità di servizio prescritto per la pensione.

« Il testo attuale del disegno di legge porta invece a concedere la pensione anche ai sottufficiali e militari di truppa che abbiano 12 anni di servizio, e quindi una maggiorazione

di anzianità non di 5 anni, ma di 8 anni. Il che costituisce non solo una novità assoluta, ma un grave pericolo, perchè è un precedente che potrà essere invocato da altre categorie, e precisamente, prima di tutti, dagli agenti di pubblica sicurezza alla cui legge ci si volle riferire con l'attuale disegno.

« Per le guardie di finanza, la legge 27 febbraio 1955, n. 84, stabilì, all'articolo 11, penultimo capoverso, che: " I sottufficiali, graduati e militari di truppa da collocare in congedo ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 maggio 1954, n. 316, che non abbiano raggiunto il minimo utile per la pensione, saranno congedati con il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione „.

« Ora è facile comprendere che, per non andar contro al principio ormai adottato in analoghe contingenze, bastava mantenere in servizio gli interessati per quel poco tempo che occorreva per raggiungere i 15 anni di servizio, congedandoli quindi con la maggiorazione, ai fini della pensione, di altri 5 anni, così come si è fatto per gli agenti di pubblica sicurezza. In questo senso appunto era stato formulato, come si è detto avanti, il disegno di legge del Governo, su proposta del Ministro della difesa. E tale intendimento, per gli agenti di finanza, risulta inequivocabile, ed unanimemente condiviso, alla Camera dei deputati, dal verbale della seduta del 15 dicembre 1954 della Commissione finanze e tesoro. Infatti l'articolo 2 del testo governativo del disegno di legge in esame recitava: " Ai sottufficiali e militari di truppa (dell'Arma dei carabinieri) di cui all'articolo precedente che, anche computando il servizio ai sensi dell'articolo stesso (da trattati o richiamati) non raggiungano il diritto al trattamento di quiescenza è concessa una maggiorazione di servizio fino ad un massimo di 5 anni valida ai fini di tale raggiungimento „.

« Dai lavori parlamentari svoltisi alla Camera non risulta il perchè del cambiamento avvenuto, per cui l'articolo 2 fu deliberato nel testo ora pervenuto al Senato.

« La 5ª Commissione ritiene che vi sia stato equivoco, non potendosi pensare che, mentre si invocano a giustificazione le precedenti leggi deliberate a favore degli agenti di pubblica

sicurezza e delle guardie di finanza, si proponano invece disposizioni nettamente diverse.

« Pertanto la 5ª Commissione ritiene assolutamente giusto ripristinare il testo presentato dal Ministro della difesa il 3 gennaio 1957, che tra l'altro, ed appunto in conseguenza della sua più limitata portata, prevedeva la spesa di 116 milioni, anzichè quella di 227 milioni indicata nel testo modificato, che sarebbero invece 293 secondo calcoli precisi comunicati dalla Ragioneria Generale. Circostanza che incide anche sulla copertura, perchè, a prescindere dalla poca regolarità di decurtare un capitolo che deve supporre sia stato impostato in relazione alle effettive esigenze (non si devono e non si possono deliberare, a questo riguardo, trasporti di somme da uno ad altro capitolo, come risulta dall'articolo 38 della legge di contabilità del 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 600, che consente trasferimenti solo fra articoli dello stesso capitolo), altro è decurtarlo di una somma e altro di una somma doppia ».

Il parere che vi ho letto, come appare evidente, non è, peraltro, ostativo ai termini dell'articolo 81 della Costituzione. Le considerazioni svolte dalla 5ª Commissione riguardano, infatti, il merito, ma non concludono con un rilievo relativo a mancanza di copertura. Ritengo, quindi che la Commissione possa procedere nei suoi lavori.

PALERMO. Inutile dire che la mia parte politica è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Mi permetto, però, di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla lettera b) dell'articolo 1. Riterrei, al riguardo, che i sottufficiali e militari i quali abbiano superato 6 anni, 6 mesi ed un giorno, di servizio, in analogia con quanto avviene per il trattamento di quiescenza, dovrebbero considerarsi come se avessero compiuto sette anni effettivi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Diversamente da quanto accade per il trattamento di quiescenza, qui si tratta di un particolare diritto, per la cui estensione occorrerebbe presentare un formale emendamento.

4^a COMMISSIONE (Difesa)69^a SEDUTA (12 Aprile 1957)

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri:

a) richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940 che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovavano in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati, in applicazione dell'articolo 5 della legge stessa, senza aver raggiunto diritto a pensione;

b) richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-45 o successivamente per esigenze di ordine pubblico, che dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1951, abbiano prestato almeno sette anni di servizio, anche in più periodi.

(È approvato).

Art. 2.

Ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera a) dell'articolo precedente che, anche computando il servizio ai sensi dell'articolo stesso, non raggiungano il diritto a trattamento di quiescenza è concessa la pensione considerando come se avessero compiuti venti anni di servizio effettivo.

Eguale trattamento è concesso ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera b) dell'articolo precedente che contino complessivamente dodici o più anni di servizio effettivo.

(È approvato).

Art. 3.

Nei confronti del personale indicato negli articoli precedenti non si effettua il recupero dell'indennità per una volta tanto eventual-

mente percepita ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1113.

(È approvato).

Art. 4.

Gli effetti economici derivanti dall'attuazione della presente legge decorrono dalla data del 1° gennaio 1957.

(È approvato).

Art. 5.

Alla maggiore spesa annua di lire 227 milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte durante l'esercizio finanziario 1956-57 mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 258 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo » (1928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo ».

ANGELILLI, *relatore*. Sottolineo alla Commissione l'importanza e l'urgenza del presente disegno di legge, al quale, tuttavia, intenderei proporre alcuni emendamenti. Avendo bisogno, pertanto, di approfondire ulteriormente la questione, prego la Commissione di voler rinviare la discussione del provvedimento, e di tenere una seduta magari domani, o, per lo meno, durante le ferie pasquali, in modo da

poter prendere tempestivamente delle decisioni, data l'urgenza del problema.

PALERMO. Concordo con il senatore Angelilli sul fatto che il disegno di legge meriti un più approfondito esame. Tutti noi riconosciamo la necessità, da parte del Ministro della difesa, di assumere del personale specializzato anche come salariato; però io penso che sia più opportuno rinviare la discussione del provvedimento dopo le ferie di Pasqua, tenendo presente, anche, che, a' trimenti, molti senatori dovrebbero tornare a Roma da località assai lontane. Se nondimeno si dovesse iniziare oggi la discussione, confesso che neppure io sono preparato, dato che l'argomento è molto serio, trattandosi di accertare alcune situazioni soprattutto per quanto si riferisce a coloro che sono stati già licenziati per esuberanza di personale. Mi associo, perciò, alla richiesta del senatore Angelilli di voler rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge; desidero, però, che la riunione sia fissata a data più lontana.

ANGELILLI, *relatore*. Insisto sulla mia proposta che la Commissione sia convocata durante le ferie.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dichiaro che il Governo annette particolare carattere di importanza e di urgenza al provvedimento di cui si tratta; tuttavia, come sempre, deferisce ogni decisione all'autorità della Commissione.

ANGELILLI, *relatore*. Ho chiesto un brevissimo rinvio nel proposito di raggiungere il fine da tutti auspicato: cioè, l'approvazione di un provvedimento che risponda effettivamente alle esigenze e alle aspettative. Ero preparato a discuterne, ma, poichè proprio ieri sera mi sono stati prospettati alcuni elementi nuovi, desidero approfondirli. Penso che se la discussione avesse immediatamente inizio, non ci troveremmo d'accordo su alcuni punti sostanziali, ai quali annetto grande importanza. Se insisto per ottenere un brevissimo rinvio della discussione, lo faccio unicamente per evitare

una troppo lunga discussione e, quindi, una maggiore perdita di tempo.

PALERMO. Mi rendo conto, come ho già detto, dell'importanza del provvedimento; faccio notare, tuttavia, che questo disegno di legge è stato presentato in data recente, e cioè il 27 marzo ultimo scorso, senza che ne sia stata richiesta la procedura d'urgenza. Abbiamo bisogno di alcuni giorni per poter approfondire il problema; ritengo che, di fronte a tale necessità e di fronte, soprattutto, alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, il quale afferma di avere dubbi e perplessità sul disegno di legge stesso, sia opportuno rinviare la discussione a dopo le ferie. La Camera dei deputati riprenderà i lavori il 6 maggio; anche se noi ci riunissimo entro 5 o 6 giorni, essa inizierebbe la discussione del disegno di legge sempre dopo le feste di Pasqua. È meglio perciò utilizzare, il tempo intermedio per cercare, insieme al relatore e possibilmente anche al Governo, di coordinare le esigenze del Ministero e del personale che deve trovare occupazione.

TADDEI. Apprezzo lo scrupolo e la diligenza del senatore Angelilli, e penso per le ragioni addotte dal senatore Palermo, che egli abbia il diritto di studiare a fondo la questione che è abbastanza delicata. Ritengo che tale studio non possa essere portato a compimento nel giro di uno o due giorni, e propongo, anch'io, di rinviare la discussione del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. A seguito dei pareri espressi dalla maggioranza della Commissione, resta inteso, non facendosi altre osservazioni, che il disegno di legge sarà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dopo le ferie pasquali.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari